



Ufficio: **AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV**

N. Interno: **300** del **14-12-2022**

DETERMINAZIONE N. 848 R.G. DEL 14-12-2022

AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV

Oggetto: REALIZZAZIONE DRENAGGIO IMPIANTO SPORTIVO DI PEDEMONTE.

Il sottoscritto arch. Andrea Marzuoli Responsabile dell'Area 6 Programmazione Territorio – Edilizia Pubblica e Privata, incaricato dal Sindaco di San Pietro in Cariano con decreto n. 35044 del 31.12.2021;

Premesso che quando piove il parcheggio dell'impianto sportivo di Pedemonte si riempie di acqua che poi scola verso l'attigua pista ciclabile trascinando all'interno del campo da gioco il ghiaino presente sulla pavimentazione;

Ritenuto opportuno provvedere alla realizzazione di uno scavo per creare un drenaggio in modo da evitare che si crei l'inconveniente;

Richiamata la legge 120/2020 e precisamente:

- il comma 1 dell'articolo 1 che dispone testualmente: "...Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto...";
- il comma 2 dell'articolo 1 che dispone testualmente: "... Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50..."



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- il comma 3 dell'articolo 1 che dispone testualmente: "...Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque...";

Richiamato inoltre:

- l'art. 36 comma 6, secondo periodo del D.Lgs 50/2016 che recita "... per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP spa, mette a disposizione delle stazioni appaltante il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA)";
- l'art. 37 "aggregazioni e centralizzazione delle committenze" del D.Lgs. 50/2016, al comma 1, che recita: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000,00";

Richiamata la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) come modificata con Decreto Legge 07/05/2012, n.52 convertito in Legge 94/2012 e precisamente:

- ✓ all'art. 1 comma 449 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
- ✓ all'art. 1 comma 450 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione CONSIP ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti)

Richiamato altresì il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 con particolare riguardo all'art.1;

Avuto presente che la Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145 apporta modifiche al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed in particolare prevede che: "...Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione....";

Visto inoltre il comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 che conferma in relazione alla disposizione recata dall'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la possibilità di procedere senza utilizzare mezzi telematici in attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296;



Richiamate le linee guida ANAC n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 56/2017 e al Decreto Legge 32/2019, convertito con Legge 55/2019, che prevedono che negli affidamenti di importo inferiore ai € 5.000,00 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione di cui al paragrafo 3 delle citate linee guida, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente;

Avuto presente che la spesa per le operazioni in parola risulta al di sotto delle soglie di cui sopra;

Dato atto che si è provveduto a contattare l'operatore economico ECO EDILSCAVI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE che già in passato si è occupata per il Comune di San Pietro in Cariano di lavori dello stesso tipo con professionalità e accuratezza, senza dare origine a contestazioni di sorta e ad un prezzo ritenuto congruo;

Visto il preventivo inviato da ECO EDILSCAVI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE, conservato agli atti dell'Area 6, che prevede per la realizzazione di scavo a sezione obbligata, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta, fornitura e stesa di sassi informi per realizzazione drenaggio e stesa spuntina una spesa pari a € 2.000,00 compresi oneri per la sicurezza oltre Iva 22% per complessivi € 2.440,00;

Richiamato l'art. 32, comma 2 del Codice dei contratti che prevede espressamente che: *“..Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) e lettera b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;

Ritenuto, in particolare, di individuare, in attuazione delle disposizioni del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 4, i seguenti elementi essenziali dell'affidamento:

- l'oggetto dell'affidamento: *REALIZZAZIONE DRENAGGIO IMPIANTO SPORTIVO DI PEDEMONTE* ;
- importo affidamento: *€ 2.440,00 Iva 22% compresa*;
- modalità di affidamento: *affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 Legge 120/2020*;
- modalità di scelta del contraente: *fornitore di fiducia*;
- Responsabile Unico del Procedimento: viene individuato ai sensi dell'art. 31 del Codice nel Responsabile Area 6 Programmazione territorio Edilizia Pubblica e Privata Arch. Andrea Marzuoli;
- stipula del contratto: *ai sensi dell'art. 32 comma 14 del codice il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio in quanto trattasi di appalto inferiore a € 40.000,00*;

Avuto presente che l'Amministrazione ai sensi di quanto previsto dalla Linee Guida ANAC n. 4 ha provveduto:

- alla verifica del possesso dei requisiti di moralità in capo all'affidatario mediante la consultazione del casellario ANAC;
- alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- a richiedere ed ottenere dall'operatore economico apposita dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020 n. 445 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato:



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere mediante affidamento diretto a terzo, secondo le richiamate disposizioni;
- di affidare all'operatore economico ECO EDILSCAVI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE la realizzazione di drenaggio presso l'impianto sportivo di Pedemonte, come meglio specificato in premessa, per una spesa complessiva pari a € 2.440,00 Iva 22% compresa;
- di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio dell'esercizio 2022 in funzione della scadenza dell'obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile della contabilità finanziaria;

Preso atto che il codice identificativo di gara CIG attribuito al lavoro in oggetto è identificato con la sequenza alfanumerica: ZD938F9202;

Tenuto conto che la medesima ditta, si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al lavoro;

Dato atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

Preso atto che il codice univoco dell'ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: VF0YHF;

Precisato che per la fornitura in oggetto non è stato richiesto il CUP, in quanto non sussiste un progetto di investimento, così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;

Richiamati gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Appurato che, ai sensi della Legge n. 190/2012 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", non sussiste obbligo di astensione per conflitto di interesse;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Atteso che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che la presente verrà sottoposta al Responsabile dell'Area 2 Gestione Economica e Finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;



Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 71 del 22/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024. APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 12/01/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte economica) e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 16/02/2022, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione piano delle performance 2022-2023-2024" e ss.mm.ii.;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. 20160 ad oggetto: "SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE" del bilancio di previsione in esercizio sufficientemente capiente;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. che le premesse sono qui riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare all'operatore economico ECO EDILSCAVI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE la realizzazione di drenaggio presso l'impianto sportivo di Pedemonte, come meglio specificato in premessa, per una spesa complessiva pari a € 2.440,00 Iva 22% compresa;
3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate:

Capitolo	20160	Descrizione	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE				
Siope		CIG	ZD938F9202	CUP	NO		
Creditore	ECO EDILSCAVI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE						
Causale	Realizzazione drenaggio presso impianto sportivo di Pedemonte						
Modalità finan.	Fondi propri di bilancio						
Impegno pren.		Importo	2.440,00	Scadenza	60 gg. fine mese		

4. di imputare la spesa complessiva di € 2.440,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2022	20160	2.440,00

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
-------------	--------------------	---------



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

SALDO SERVIZIO	31/12/2022	2.440,00
----------------	------------	----------

6. di precisare che il codice CIG sarà indicato dall'operatore economico ECO EDILSCAVI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE nella fatturazione riferita al lavoro in oggetto e che lo stesso, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sarà riportato nei relativi atti di liquidazione e mandati di pagamento emessi dalla scrivente amministrazione;
7. di liquidare all'operatore economico ECO EDILSCAVI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE l'importo di cui sopra a seguito di presentazione di idoneo documento contabile;
8. di dare atto che i pagamenti saranno nell'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano – dell'Area 6 Programmazione Territorio Edilizia Pubblica e Privata è: VF0YHF;
9. di attestare che non è stato richiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;
10. di attestare che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
11. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
12. di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Area 2 Gestione Economica e Finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;
13. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Determinazione n. 848 R.G. del 14-12-2022

Oggetto: REALIZZAZIONE DRENAGGIO IMPIANTO SPORTIVO DI PEDEMONTE.

Preliminare di determinazione n. 293 del 05-12-2022 del AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV

Responsabile del Procedimento: Recchia Alessandra

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
DEL AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED.
PUB E PRIV**

Marzuoli Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

